

## LETTERA A MEZZO E-MAIL

### A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0174/2020

Napoli, 16 luglio 2020

**OGGETTO:** La comunicazione delle spese adeguamento ambienti di lavoro/sanificazione e acquisto DPI e i recenti chiarimenti dell'Agenzia Entrate- centri principali.

Come noto, per fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal protrarsi dell'emergenza COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie / lavoratori / imprese.

Tra gli interventi adottati nel DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il Legislatore:

- con l'art. 120, ha introdotto un credito d'imposta in relazione alle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19;
- con l'art. 125, ha previsto un ulteriore credito d'imposta riferito alle spese sostenute per:
  - la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  - acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

Recentemente, con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito ai predetti crediti d'imposta. In particolare, oltre a delineare più precisamente l'ambito soggettivo, l'Agenzia ha esaminato:

- le spese agevolabili;
- le modalità / termini di utilizzo dei citati crediti d'imposta;
- le opzioni di utilizzo delle medesime agevolazioni.

### **CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO. AMBITO SOGGETTIVO.**

L'agevolazione in esame è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoratori autonomi in luogo aperto al pubblico** (ovvero, "in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo") di cui all'Allegato 1, DL n. 34/2020 – (**Allegato elenco codici attività ATECO ammissibili**).

Come precisato dall’Agenzia tra i beneficiari rientrano i seguenti soggetti:

- imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d’impresa “*indipendentemente dal regime contabile adottato*”;
- spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. a, TUIR);
- Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali (ex art. 73, comma 1, lett. b, TUIR);
- stabili organizzazioni di società / enti / trust non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR);
- lavoratori autonomi, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR.

Inoltre, la stessa Agenzia specifica che, non rilevando il regime fiscale adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche:

- soggetti **forfetari** (ex art. 1, comma 54 e ss. Legge n. 190/2014);
- soggetti **minimi** (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- **imprenditori / imprese agricole**, “*sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa*”.
- associazioni / fondazioni e altri enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS).

#### ***Soggetti esclusi.***

Sono **esclusi** dal credito d’imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo **non esercitate abitualmente**, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR.

#### **AMBITO OGGETTIVO.**

Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio in esame possono essere **individuate nelle due seguenti tipologie:**

- interventi agevolabili;
- investimenti agevolabili.

#### ***Interventi agevolabili.***

Nella citata Circolare n. 20/E l’Agenzia specifica che sono considerati interventi agevolabili quelli **necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie / misure finalizzate al contenimento della “diffusione del virus SARS-Co V-2”**. In particolare, rientrano in tale categoria:

- gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.

Come precisato dalla stessa Agenzia rientrano anche quelli **funzionali alla riapertura / ripresa dell'attività** (nel rispetto, comunque, della disciplina urbanistica).

**Per accedere all'agevolazione in esame è necessario che i predetti interventi siano stati:**

- **prescritti da disposizioni normative;**
- **previsti dalle Linee guida per le riaperture delle attività elaborate da Amministrazioni centrali / Enti territoriali e locali / Associazioni di categoria / Ordini professionali.**

#### ***Investimenti agevolabili.***

Nella Circolare n. 20/E in esame l'Agenzia specifica che per investimenti agevolabili vanno intesi *“quelli **connessi ad attività innovative**, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termo scanner) dei dipendenti e degli utenti”*.

In particolare, la stessa Agenzia precisa che i concetti di “innovazione” o “sviluppo” fanno riferimento a investimenti volti ad acquisire strumenti / tecnologie finalizzate a **garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa** da chiunque prestata *“siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente”* (ad esempio, software / sistemi di videoconferenza e di sicurezza della connessione / smart working).

#### **MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO.**

**Il credito d'imposta in esame spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (al netto IVA, ovvero IVA compresa se indetraibile) per un massimo di € 80.000.**

Di conseguenza, l'ammontare **massimo del credito spettante** risulta pari a € **48.000** (80.000 x 60%).

Sul punto, la stessa Agenzia richiama quanto affermato nella Circolare 3.8.2016, n. 34/E, ossia *“il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere **determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfaitarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente”***.

Sono agevolabili anche le **spese sostenute prima del 19.5.2020** (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in quanto il citato art. 120 fa riferimento alle *“spese sostenute nel 2020”*.

La stessa Agenzia precisa che, l'imputazione delle spese va effettuata:

- secondo il **criterio di cassa**, ossia alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono

no i pagamenti, per i **lavoratori autonomi / enti non commerciali** (nonché per le imprese individuali / società di persone **in contabilità semplificata**).

Così, ad esempio, un intervento agevolabile iniziato a giugno 2020 e pagato sia nel 2020 che nel 2021, potrà beneficiare dell'agevolazione soltanto con riferimento a quanto pagato nel 2020.

**Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata che hanno optato per la presunzione “registrato = pagato” (ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), il pagamento si considera effettuato alla data di registrazione del documento contabile;**

- secondo il **criterio di competenza**, ossia alle spese da imputare al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2020**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in **contabilità ordinaria**.

#### **OPZIONI DI UTILIZZO DEL CREDITO.**

Come previsto dal combinato disposto del citato art. 120 e della lett. c) del comma 2 dell'art. 122, DL n. 34/2020, il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile **in compensazione nel 2021** esclusivamente tramite il mod. F24 (con una prossima Risoluzione sarà istituito l'apposito **codice tributo**);

oppure

- può essere **ceduto nel 2021**, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito.

Merita evidenziare che:

- l'utilizzo / cessione del credito può avvenire **soltanto successivamente al sostenimento delle spese** agevolabili;
- il credito può essere utilizzato dal beneficiario / cessionario nel periodo 1.1 - 31.12.2021. Di conseguenza, l'eventuale **credito residuo non può essere**:
  - utilizzato negli anni successivi;
  - ulteriormente ceduto;
  - richiesto a rimborso;
- il credito spettante / relativi utilizzi vanno **indicati nel quadro RU** del mod. REDDITI 2021.

**Non operano i limiti di:**

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

### **CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI.**

L'art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato gli artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 (che prevedevano uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19) ha rivisto l'agevolazione in esame, prevedendo **a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:

- la **sanificazione degli ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;**
- l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** utilizzabili per garantire la salute di lavoratori / utenti.

### **AMBITO SOGGETTIVO.**

Il bonus in esame può essere usufruito dai seguenti soggetti:

- imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d'impresa "*indipendentemente dal regime contabile adottato*";
- spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. a, TUIR);
- Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l'esercizio di attività commerciali (ex art. 73, comma 1, lett. b, TUIR);
- stabili organizzazioni di società / enti / trust non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR);
- lavoratori autonomi, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR;
- enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti).

Sul punto, nella Circolare n. 20/E in esame l'Agenzia precisa che "***in assenza di una espressa limitazione della concessione dell'agevolazione in esame alla sola attività commerciale, considerata altresì l'inclusione degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti beneficiari nella norma in commento, si ritiene che la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19***".

La stessa Agenzia specifica che, non rilevando il regime fiscale adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche:

- soggetti **forfetari** (ex art. 1, comma 54 e ss. Legge n. 190/2014);
- soggetti **minimi** (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- **imprenditori / imprese agricole**, *“sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”*.

#### **Soggetti esclusi.**

Sono **esclusi** dal credito d’imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo **non esercitate abitualmente**, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR.

#### **AMBITO OGGETTIVO.**

Il beneficio è riconosciuto per le spese, **sostenute nel 2020**, di:

- **sanificazione degli ambienti** in cui è esercitata l’attività lavorativa / istituzionale e **degli strumenti utilizzati** nell’ambito di tali attività.

Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

- per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a **eliminare / ridurre “a quantità non significative” la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita certificazione** redatta da operatori professionisti sulla base dei **Protocolli vigenti**;
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) / strumenti utilizzati **“in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna”**.

In tal caso, l’ammontare delle spese agevolabili può essere determinato, ad esempio, sulla base del **costo orario del lavoro del soggetto preposto all’attività di sanificazione per le ore effettivamente prestate per la predetta attività e aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti impiegati**. L’ammontare delle spese così determinato deve **risultare congruo** con il relativo valore di mercato;

- le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad esempio, centri estetici / studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell’agevolazione in esame sempreché sostenute nel 2020;
  - nel caso in cui l’attività esercitata dal beneficiario dell’agevolazione **“preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione”**.
- acquisto di:

- **DPI** (ad esempio, mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- **prodotti detergenti / disinfettanti;**
- **dispositivi di sicurezza** diversi dai precedenti e **relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termo scanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- **dispositivi** (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) **per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.

Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

- sono agevolabili soltanto le spese per l’acquisto di DPI **certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE**. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo;
- sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, **anche se non utilizzate per finalità sanitarie;**
- rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l’acquisto di **abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione**, in quanto comunque correlati a prevenire / contenere l’epidemia COVID-19. Anche in tal caso è necessario che i beni siano **certificati conformi** ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.

#### **MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO.**

Il **credito d’imposta spettante è pari al 60%** (fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario) delle **spese sostenute nel 2020**.

In particolare, nella Circolare n. 20/E in esame, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

- il limite di € 60.000 **va riferito al credito d’imposta.**

Di conseguenza, in caso di spese di importo:

- inferiore / pari a € 100.000, l’agevolazione è riconosciuta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute;
- superiore a € 100.000, il credito spettante è pari al limite massimo di € 60.000;
- sono agevolabili **anche le spese sostenute prima del 19.5.2020** (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in quanto il citato art. 125 fa riferimento alle *“spese sostenute nel 2020”*;

La stessa Agenzia precisa che, l’imputazione delle spese va effettuata:

- secondo il **criterio di cassa**, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i **lavoratori autonomi / enti non commerciali** (nonché per le imprese individuali / società di persone **in contabilità semplificata**).

Così, ad esempio, un intervento agevolabile iniziato a giugno 2020 e pagato sia nel 2020 che nel 2021, potrà beneficiare dell'agevolazione soltanto con riferimento a quanto pagato nel 2020.

**Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata che hanno optato per la presunzione “registrato = pagato” (ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), il pagamento si considera effettuato alla data di registrazione del documento contabile;**

- secondo il **criterio di competenza**, ossia alle spese da imputare al periodo d'imposta in **corso al 31.12.2020**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in **contabilità ordinaria**.
- il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile **al netto dell'IVA** (ovvero IVA compresa se indetraibile).

Sul punto, la stessa Agenzia richiama quanto affermato nella Circolare 3.8.2016, n. 34/E, ossia *“il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere **determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente**”*.

#### **OPZIONI DI UTILIZZO DEL CREDITO.**

Come previsto dal combinato disposto del comma 3 del citato art. 125 e della lett. d) del comma 2 dell'art. 122, DL n. 34/2020, il credito d'imposta in esame è utilizzabile:

- **in compensazione** esclusivamente tramite il mod. F24 (con una prossima Risoluzione sarà istituito l'apposito **codice tributo**);
- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ossia il 2020. In particolare, il beneficiario può usufruire del credito d'imposta *“per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione”*. Il credito spettante / relativi utilizzi vanno **indicati nel quadro RU** del mod. REDDITI 2021.

**In presenza di un credito residuo è possibile riportarlo nei periodi d'imposta successivi, ma non richiederlo a rimborso;**

- può essere **ceduto nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito.

In tal caso, si rammenta che il cessionario può utilizzare il credito esclusivamente:



- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia delle Entrate;
- in compensazione mediante il mod. F24.

**In presenza di un credito residuo è possibile un'ulteriore cessione soltanto nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione.**

Con riferimento all'utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario originario che dei successivi cessionari, **non operano i limiti di:**

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

#### **RILEVANZA FISCALE DEI CREDITI D'IMPOSTA.**

Come previsto dal comma 3 del citato art. 125, il credito d'imposta per la sanificazione / acquisti di DPI **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Per ragioni di ordine logico sistematico l'Agenzia ritiene che il credito in esame **non rileva anche ai fini del rapporto di deducibilità** degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Diversamente, **in mancanza** di una disposizione analoga contenuta nell'art. 120, DL n. 34/2020, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro **risulta tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

#### **COMPATIBILITÀ CON IL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO.**

Come disposto dal comma 5 del citato art. 120 il credito d'imposta connesso all'adeguamento degli ambienti di lavoro è fruibile **nel rispetto del limite / condizioni** previste dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 finale, e successive modifiche.

Va evidenziato che le misure temporanee di aiuto **possono essere cumulate** in conformità alle disposizioni di cui alle sezioni delle stesse e con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE “de minimis” / di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni / norme relative al cumulo previsti dai predetti Regolamenti comunitari (in particolare il contributo in esame va conteggiato con il beneficio collegato alla non debenza del saldo IRAP 2019 / primo acconto 2020, con il contributo a fondo perduto, IMU settore turistico, ecc.).

Diversamente, in mancanza “*di elementi di selettività della misura*”, quanto sopra accennato **non trova applicazione** con riferimento al **credito d'imposta per la sanificazione / acquisto di DPI.**

**Si osservi, infine, che l'importo complessivo dell'aiuto, fino ad un massimo di € 800.000,00<sup>1</sup> può essere concesso, solo a condizione che il valore nominale totale rimanga inferiore al massimale di € 800.000,00 per ciascuna impresa.**

#### **MODELLO COMUNICAZIONE**

Coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere ai crediti d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Con Provvedimento dell'Agenzia Entrate viene approvato il **modello** "*Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione*" e le relative **istruzioni**, con cui è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d'imposta oppure a uno solo di essi.

Il modello va inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia o i canali telematici delle Entrate nel rispetto dei requisiti definiti dalle **specifiche tecniche**.

A seguito della comunicazione viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello nell'area riservata del sito dell'Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

**Le istruzioni per il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.**

**La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.** Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Nello stesso *range* temporale è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedente, e in tal caso l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Inoltre, spiega il documento, se l'ultima comunicazione contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta e quella successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima comunicazione inviata. È anche possibile presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni indicano, nell'apposito campo

---

<sup>1</sup> **Si ricorda che il Quadro temporaneo autorizza l'erogazione di sovvenzioni dirette fino a 100.000 euro a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 120.000 euro a un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800.000 euro a un'impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità.**

del modello, il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici Ateco riportati nell'**elenco** delle attività ammesse. Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario, in base a quanto comunicato all'Agenzia con i modelli AA7/AA9, la comunicazione è scartata.

Il credito d'imposta, fino all'ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. In tal modo, la scadenza di presentazione della comunicazione è resa coerente con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, in cui dovrà essere indicato il credito fruibile e i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione prope-deutica all'utilizzo del credito. Resta fermo che il termine per fruire dello sconto è il 31 dicembre 2021.

**Le istruzioni per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**

**La comunicazione delle spese può essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.** Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedente e l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate (se l'ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta e quella successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima comunicazione). **Inoltre, è possibile presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato,**

L'Agenzia, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. Per garantire il rispetto del limite di spesa (articolo 125), il credito d'imposta richiesto andrà moltiplicato con la percentuale resa nota con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro l'11 settembre 2020. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento. Il credito d'imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)



**Allegati:**

- Elenco codici attività Ateco ammissibili credito imposta adeguamento ambienti di lavoro;
- Modello comunicazione spese per adeguamento ambienti di lavoro e/o per la sanificazione ambienti di lavoro, acquisto dei dispositivi di protezione e relative istruzioni ministeriali.

**Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 (per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico)**

| <b>Codice ATECO</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551000              | Alberghi                                                                                                       |
| 552010              | Villaggi turistici                                                                                             |
| 552020              | Ostelli della gioventù                                                                                         |
| 552030              | Rifugi di montagna                                                                                             |
| 552040              | Colonie marine e montane                                                                                       |
| 552051              | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence              |
| 552052              | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole                                                            |
| 553000              | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte                                                      |
| 559010              | Gestione di vagoni letto                                                                                       |
| 559020              | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero                                    |
| 561011              | Ristorazione con somministrazione                                                                              |
| 561012              | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole                                                        |
| 561020              | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto                                        |
| 561030              | Gelaterie e pasticcerie                                                                                        |
| 561041              | Gelaterie e pasticcerie ambulanti                                                                              |
| 561042              | Ristorazione ambulante                                                                                         |
| 561050              | Ristorazione su treni e navi                                                                                   |
| 562100              | Catering per eventi, banqueting                                                                                |
| 562910              | Mense                                                                                                          |
| 562920              | Catering continuativo su base contrattuale                                                                     |
| 563000              | Bar e altri esercizi simili senza cucina                                                                       |
| 591400              | Attività di proiezione cinematografica                                                                         |
| 791100              | Attività delle agenzie di viaggio                                                                              |
| 791200              | Attività dei tour operator                                                                                     |
| 799011              | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento           |
| 799019              | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
| 799020              | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici                                                          |
| 823000              | Organizzazione di convegni e fiere                                                                             |
| 900101              | Attività nel campo della recitazione                                                                           |
| 900109              | Altre rappresentazioni artistiche                                                                              |
| 900201              | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli                            |
| 900202              | Attività nel campo della regia                                                                                 |
| 900209              | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche                                                    |
| 900400              | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche                                              |
| 910100              | Attività di biblioteche e archivi                                                                              |
| 910200              | Attività di musei                                                                                              |
| 910300              | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili                                                     |
| 910400              | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali                                  |
| 932100              | Parchi di divertimento e parchi tematici                                                                       |
| 932920              | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali                                               |
| 960420              | Stabilimenti termali                                                                                           |

# COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalità del trattamento</b>                    | I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse alla fruizione del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, in relazione all'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conferimento dei dati</b>                       | I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Base giuridica</b>                              | Gli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 riconoscono, rispettivamente, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dai medesimi articoli 120 e 125. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Periodo di conservazione dei dati</b>           | I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Categorie di destinatari dei dati personali</b> | I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"><li>– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;</li><li>– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;</li><li>– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modalità del trattamento</b>                    | I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Titolare del trattamento</b>                    | Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsabile del trattamento</b>                | L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>      | Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: <a href="mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it">entrate.dpo@agenziaentrate.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Diritti dell'interessato</b>                    | L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it">entrate.updp@agenziaentrate.it</a> Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a> . |

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**



# COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### Premessa

L'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto"), riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (di seguito "credito adeguamento"), fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Il richiamato articolo 120 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito adeguamento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le disposizioni dell'articolo 120 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

L'articolo 125 del decreto riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (di seguito "credito sanificazione"), fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.

Il richiamato articolo 125 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione, al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare:

- delle spese che danno diritto al credito adeguamento;
- delle spese che danno diritto al credito sanificazione, onde consentire, per tale credito, di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

Il presente modello può, quindi, essere utilizzato per comunicare l'ammontare delle predette spese riferite ad uno solo dei due crediti d'imposta oppure ad entrambi, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma.

### Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

#### Credito adeguamento

Il credito adeguamento spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

#### Credito sanificazione

Il credito sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.



---

**Oggetto del credito d'imposta****Credito adeguamento**

Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

**Credito sanificazione**

Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

---

**Come si presenta**

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

---

**Dove trovare il modello**

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

---

**Termini di presentazione****Credito adeguamento**

La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021.

**Credito sanificazione**

La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il giorno 7 settembre 2020.

**Comunicazioni correttive**

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Tuttavia, se con la precedente comunicazione erano state comunicate le spese relative ad entrambi i crediti d'imposta e con la nuova comunicazione sono comunicate variazioni riguardanti uno solo dei due crediti d'imposta, resta valida la comunicazione precedente con riferimento al credito d'imposta i cui dati non sono variati e la nuova comunicazione sostituirà la precedente solo con riferimento al credito d'imposta i cui dati sono variati.

---

## COME SI COMPILA

### Beneficiario

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito adeguamento e/o del credito sanificazione (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

---

### Rappresentante firmatario della comunicazione

Nel riquadro va indicato:

- se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
  - se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".
- 

### Spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e credito d'imposta (art. 120 D.L. n. 34/2020)

Se il beneficiario è un soggetto che esercita attività d'impresa, arte e professione, nel riquadro deve essere indicato il codice attività. Se il beneficiario è un'associazione, una fondazione, un altro ente privato, oppure un ente del Terzo settore, deve essere barrata l'apposita casella. Inoltre, deve essere indicato l'ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo non superiore a 80 mila euro) per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché il relativo credito d'imposta pari al 60 per cento di tali spese.

In particolare:

#### "Codice attività"

In questo campo va indicato il codice, desunto dalla classificazione ATECO 2007, corrispondente all'attività (prevalente o non prevalente) nell'ambito della quale sono o saranno effettuate le spese agevolabili. In presenza di più attività nell'ambito delle quali sono o saranno effettuate le spese agevolabili, va indicato il codice corrispondente all'attività, tra queste, prevalente. Il codice attività da indicare nel presente campo deve essere uno di quelli ricompresi nell'allegato 1 al decreto, pena lo scarto della comunicazione.

#### "Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore"

Questa casella va barrata se il beneficiario è un'associazione, una fondazione, un altro ente privato, oppure un ente del Terzo settore. In tal caso, non va compilato il campo "Codice attività".

#### "Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione"

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. Se la comunicazione è sottoscritta nel 2021, nel presente campo vanno indicate le spese sostenute nel 2020 e non va compilato il campo successivo. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo successivo.

#### "Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020"

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.

#### "Totale spese"

In questo campo deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti; nel caso in cui il risultato sia superiore a 80 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 80 mila euro.

#### "Credito d'imposta"

In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 60 per cento dell'importo indicato nel campo "Totale spese".

---

**Spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione e credito d'imposta (art. 125 D.L. n. 34/2020)**

Nel riquadro deve essere indicato l'ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020) per la sanificazione e l'acquisto di DPI, nonché il relativo credito d'imposta, pari al 60 per cento di tali spese e comunque non superiore a 60 mila euro.

In particolare:

**"Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione"**

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo successivo.

**"Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020"**

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.

**"Totale spese"**

In questo campo deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti.

**"Credito d'imposta"**

In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 60 per cento dell'importo indicato nel campo "Totale spese"; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 60 mila euro.

---

**Rinuncia**

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella.

In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

Con la stessa comunicazione è possibile rinunciare ad entrambi i crediti d'imposta ma non è possibile rinunciare a un credito e comunicare dati relativi all'altro credito (nuova comunicazione o correzione di una precedente comunicazione).

---

**Sottoscrizione**

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

---

**Impegno alla presentazione telematica**

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.